



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 02/03/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 297

Ortelle (Le) - Lavori di adeguamento del recapito finale e completamento della rete di fognatura bianca con opere connesse in Ortelle e Vignacastri. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Ortelle.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di ORTELLE (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Ortelle (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 relativamente al progetto di adeguamento del recapito finale e di completamento della rete della fognatura bianca con opere connesse in località Ortelle e in località Vignacastrisi. Inoltre, il Comune ha richiesto il rilascio del provvedimento di deroga al Piano, ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., con specifico riferimento alla realizzazione dell'opera terminale sud in Ortelle, localizzata nell'area annessa di un bosco.

**SOGGETTO PROPONENTE:** Comune di ORTELLE (LE)

**INTERVENTO:** Lavori di adeguamento del recapito finale e completamento della rete di fognatura bianca con opere connesse in Ortelle e Vignacastrisi. D.C.C. n. 1 del 15.01.2010

Con nota comunale n. 7512 del 17.12.2009 acquisita al prot. regionale n. 118 del 05.01.2010 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di ORTELLE (LE) ha trasmesso la documentazione scritta relativa al progetto esecutivo di adeguamento del recapito finale e di completamento della rete della fognatura bianca con opere connesse in località Ortelle e in località Vignacastrisi.

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Ortelle ha trasmesso, i

seguenti elaborati in duplice copia:

- Allegato A - Relazione Illustrativa Generale
- Allegato 1.2 - Corografia: planimetria territorio comunale, bacini principali e recapiti - scala 1:5000
- Allegato 2.4.1 - Ortelle, opera terminale sud: stato di fatto, planimetria generale - scala 1:500
- Allegato 2.4.2 - Ortelle, opera terminale sud: stato di fatto, planimetria vasca - scala 1:200
- Allegato 2.4.3 - Ortelle, opera terminale sud: adeguamento, planimetria generale - scala 1:500
- Allegato 2.4.4 - Ortelle, opera terminale sud: adeguamento, planimetria vasca - scala 1:200
- Allegato 2.5 - Ortelle, opera terminale nord: stato di fatto, opere di progetto - scala 1:200
- Allegato 3.4.1 - Vignacastri, opera terminale: inquadramento, regime vincolistico - scala 1:500
- Allegato 3.4.2 - Vignacastri, opera terminale: stato di fatto, naturalità e piano quotato - scala 1:100
- Allegato 3.4.3 - Vignacastri, opera terminale: planimetria di progetto - scala 1:100
- Allegato 3.4.4 - Vignacastri, opera terminale: profili esistenti e di progetto, sezioni - particolari - scala 1:100/1:1000
- Allegato 5.1 - Relazione integrata sui regimi vincolistici
- Allegato 5.2 - Regimi vincolistici - documentazione fotografica

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica della Regione, con nota protocollo regionale n. 543 del 14.01.2010 (inviata solo via fax), rilevava l'assenza del provvedimento comunale di approvazione del progetto in oggetto in variante contestuale alle previsioni dello strumento urbanistico vigente. Inoltre si rilevava che gli interventi proposti interferiscono con alcuni cigli di scarpata e relative aree annesse, segnalate nella tavola serie n. 10 - Geomorfologia. Con riferimento all'opera terminale localizzata in Località Canali, nella frazione di Vignacastri, si rilevava che presumibilmente la stessa fosse localizzata nella "Lama c/o Masseria San Nicola" indicata come tale negli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Infine, si rappresentava che l'opera terminale sud del centro abitato di Ortelle, rientra nell'area annessa di un bosco per il quale, pur non essendo cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., valgono le disposizioni dell'art. 3.10 delle stesse N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto, si richiedevano chiarimenti in merito a quanto rilevato evidenziando le effettive interferenze degli interventi proposti con le componenti geomorfologiche, idrogeologiche e vegetazionali tutelate dal P.U.T.T./P. verificando, conseguentemente, se gli stessi interventi fossero conformi o meno alle prescrizioni degli articoli 3.08, 3.09 e 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Si chiariva, infine, che nel caso in cui gli interventi proposti dovessero essere eseguiti in contrasto con le prescrizioni del P.U.T.T./P., per la loro realizzazione si sarebbe potuta attivare la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1, delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ricorrendone i presupposti.

Con nota prot. n. 303 del 18.01.2010, acquisita al protocollo regionale n. 773 del 19.01.2010, il Comune di Ortelle inviava la D.C.C. n. 1 del 15.01.2010 di approvazione del progetto e contestuale adozione di variante al vigente strumento urbanistico ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/2001. Inoltre, con la medesima nota, l'Amministrazione Comunale, trasmetteva in duplice copia una Relazione integrativa di chiarimenti in merito ai rilievi regionali.

Ad ulteriore integrazione, con nota n. 470 del 26.01.2010 il Comune di Ortelle ha inteso richiedere, ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. il rilascio del provvedimento di deroga al Piano regionale con specifico riferimento alla realizzazione dell'opera terminale sud in Ortelle, localizzata nell'area annessa di un bosco.

Entrando nello specifico, si rappresenta che il progetto in questione, redatto in adeguamento alle disposizioni del DLgs n. 152/1999, aggiornato con DLgs n. 258/2000, ha seguito i seguenti criteri informativi:

- la individuazione di una rete pluviale costituita da una rete di trasporto dei carichi critici di pioggia composta in un sistema di collettori principali e condotte tributarie di bacino e da un sistema di vasche di

accumulo filtranti;

- interventi di risanamento e di riqualificazione ambientale del sistema drenante esistente consistenti nell'isolamento della falda dolce da possibili immissioni di acque di pioggia da realizzarsi attraverso appropriati interventi di dismissione degli attuali pozzi assorbenti;
- utilizzo al meglio, dove possibile, delle opere accessorie già esistenti.

Sulla scorta di tali direttive, gli interventi previsti interessano tre aree del territorio comunale, due localizzate rispettivamente a nord e a sud dell'abitato di Ortelle e una in prossimità dell'abitato di Vignacastrisi.

Per ciò che riguarda la zona localizzata a nord dell'abitato di Ortelle (Località Scianniche), gli interventi riguardano la realizzazione ex novo di una vasca di prima pioggia e di raccolta delle acque. Nell'area a sud dell'abitato di Ortelle (Località S. Eligio), si prevede l'adeguamento con ampliamento della vasca principale già esistente per favorire l'assorbimento superficiale delle acque raccolte e la creazione di una vasca di prima pioggia con dismissione del pozzo disperdente in acqua profonda salata. Nella zona prossima all'abitato di Vignacastrisi (Località Canali) è previsto l'adeguamento dello scarico in un canale naturale esistente, mediante la grigliatura completa di tutte le acque sversate e la raccolta delle acque di prima pioggia all'interno di una vasca di calma opportunamente realizzata. Per quest'ultima soluzione progettuale, in un'area significativamente delicata da un punto di vista paesaggistico (ricade nell'Area Parco Regionale "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca - Bosco di Tricase" oltre che in area sottoposta a vincolo paesaggistico - legge 1497/39 - e a vincolo idrogeologico e forestale nonché nell'area di pertinenza e area annessa della Lama San Nicola, come identificata dagli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P.), il progetto, concordato (con richiesta di parere di competenza) come asserito in atti dal Comune con gli organi tecnici del Parco Regionale, (per il quale sono stati chiesti i pareri dell'Assessorato regionale Risorse Agroalimentari - Servizio Foreste, e della Soprintendenza per i beni architettonici sezione di Lecce) prevede l'uso di un terreno agrario che, svuotato dai terreni sciolti, risulta naturalmente predisposto alla formazione di una vasca di calma, i cui argini naturali sono conservati, creando piccoli ristagni di acqua in terreni rocciosi che possano contestualmente aumentare l'ecosistema connesso alla presenza di acqua con lo sviluppo di microfauna.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia

estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardi/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: due delle aree d’intervento, con specifico riferimento alle zone localizzate a nord e a sud dell’abitato di Ortelle, non risultano direttamente interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento, come chiarito e attestato nella Relazione Integrativa trasmessa, soprattutto per ciò che riguarda la presunta presenza di cigli di scarpata, come rilevato dalla nota regionale di cui sopra. Per ciò che attiene alla zona localizzata nella Lama San Nicola, in prossimità dell’abitato di Vignacastri, la medesima Relazione integrativa, precisa quanto di seguito riportato: “Stando alla cartografia del P.U.T. nell’area interessata dalla realizzazione della terza opera terminale (località San Nicola), non esiste alcuna emergenza morfologica oggetto di tutela; le uniche forme morfologiche più vicine riportate, sono un gradino morfologico a circa 170 metri a nord-est e un canale a circa 200 metri a sud-ovest, entrambe ad una distanza superiore all’area annessa individuata dal P.U.T. Rilievi di superficie eseguiti nell’area hanno rilevato a sud, in prossimità dell’area di intervento, un canalone che raccoglie e drena le acque meteoriche dell’abitato di Vignacastri verso mare. La realizzazione a monte della vasca di trattamento a monte di tale canalone rappresenta un’opera tesa a mitigare gli effetti che il convogliamento delle acque verso il mare comporterebbe. Prima di drenare verso il canale le acque infatti subiranno un trattamento di grigliatura e dissabbiatura: esse saranno private del materiale più grossolano e non altereranno quindi l’assetto idrologico dell’area...” Tuttavia, in questa sede, secondo quanto emerso da specifici incontri e in assenza di una precisa identificazione cartografica dell’area di pertinenza e dell’area annessa della Lama interessata, si ritiene di confermare che gli interventi previsti, di fatto, interferiscono con le stesse;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: due delle aree d’intervento, con specifico riferimento alla zona a nord dell’abitato di Ortelle e alla zona in prossimità dell’abitato di Vignacastri non risultano interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale. Al contrario, la zona d’intervento prevista a sud di Ortelle, ricade nell’area annessa a un bosco, per il quale, pur non essendo cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., valgono le disposizioni dell’art. 3.10 delle stesse N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: le aree d’intervento non risultano interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né gli interventi interferiscono, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento

ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dalla documentazione fotografica e dalla verifica delle ortofoto regionali, emerge che nelle aree localizzate a nord e a sud dell'abitato di Ortelle insistono alcuni muretti a secco. Tali componenti rappresentano comunque beni tutelati dal P.U.T.T./P. che verrebbero direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale.

La documentazione presentata evidenzia, infine, che il regime giuridico delle aree interessate dagli interventi è il seguente:

- la zona localizzata a nord dell'abitato di Ortelle (Località Scianniche), risulta del tutto priva di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico);
- la zona localizzata a sud dell'abitato di Ortelle (Località S. Eligio), risulta ricadere nell'area annessa a un bosco, per il quale, pur non essendo cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., valgono le disposizioni dell'art. 3.10 delle stesse N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- la zona localizzata in prossimità dell'abitato di Vignacastri (Località Canali), ricade nell'Area Parco Regionale "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca - Bosco di Tricase" (istituito con L.R. n. 30/2006); la stessa area è interessata dal vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e dal vincolo idrogeologico e forestale ex Regio Decreto Legislativo n. 3267/1923. Si ricorda, infine, che gli interventi previsti in questa zona interessano l'area di pertinenza e l'area annessa della Lama San Nicola come identificata dagli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Per quanto attiene al parere paesaggistico di competenza, si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia in sintesi che la zona localizzata a nord dell'abitato di Ortelle, interessata da parte delle opere in progetto (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"), appare priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si rappresenta ulteriormente che la zona di intervento localizzata a sud dell'abitato di Ortelle, come sopra rilevato, (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") è direttamente interessata dall'area annessa di un bosco, che, sia pur non cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., in riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale, rappresenta una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante, e, in particolare, che l'intervento proposto configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Infine, si rileva, (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") che la zona localizzata in prossimità dell'abitato di Vignacastri è direttamente interessata da specifici elementi paesaggistici strutturanti da salvaguardare e tutelare ai sensi del Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ricadendo, come più volte rappresentato, nell'area di pertinenza e nell'area annessa della Lama San Nicola, per la quale valgono i regimi di tutela di cui all'art. 3.08.3 nonché le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Tuttavia, quest'ultimo articolo precisa che nell'area di pertinenza della Lama "sono autorizzabili interventi finalizzati alla sistemazione della vegetazione riparta, al miglioramento del regime idrico, alle sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se,

inquadrate in piani organici di assetto idrologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti." Inoltre, nell'area annessa sono autorizzabili "interventi connessi ad opere idrauliche indifferibili e urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti" oltre che la "costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi."

Premesso quanto sopra, in considerazione delle tipologie di interventi proposti in tale area, si ritiene che le stesse non configurino una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Tuttavia si ricorda che ai sensi dell'art. 2.04 delle N.T.A. del Piano regionale, "la tutela paesaggistico-ambientale negli ambiti territoriali estesi è perseguita con la pianificazione paesaggistica subordinata" e costituita, tra gli altri, dai piani dei parchi regionali naturali istituiti a seguito delle disposizioni della L.R. n. 19/97 e ss.mm.ii e dalla stessa disciplinati.

Conseguentemente, in base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alle aree localizzate a nord di Ortelle e in prossimità dell'abitato di Vignacastri, si ritiene che gli interventi in progetto comportino una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che, pur interferendo talvolta con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano modificazioni dell'assetto geomorfologico comunque finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, con effetti positivi ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e al mantenimento delle connotazioni botanico-vegetazionali e faunistiche, non comportando, peraltro, una sostanziale modifica della morfologia dei luoghi.

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi alle due aree richiamate, siano conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi di cui sopra ricadenti in un A.T.E. classificato "C" proposti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sulle due aree di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- a) siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro dei lotti interessati al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere e di salvaguardare e incrementare il patrimonio botanico-vegetazione autoctono, soprattutto in considerazione del fatto che gli interventi ricadono in contesti rurali;
- b) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione nelle immediate vicinanze delle aree d'intervento;
- c) l'eventuale recinzione delle aree d'intervento sia realizzata attraverso il ripristino e/o il mantenimento degli esistenti muretti a secco;
- d) siano ridotti al minimo gli eventuali scavi e i materiali di risulta provenienti dagli stessi dovranno

essere allontanati e posti in discarica;

e) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali presenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali eventualmente presenti.

Per quanto attiene, invece, all'intervento previsto a sud dell'abitato di Ortelle, ricadente in un ATE classificato "C" e nell'area annessa ad un bosco, l'intervento proposto comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Ortelle ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A riguardo, preso atto che, in base alla documentazione pervenuta, risulta che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto consentono la regimazione idraulica delle acque pluviali e il loro corretto smaltimento, con effetti positivi ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e al mantenimento delle connotazioni botanico-vegetazionali e faunistiche;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative, intervenendo in aree già destinate a tali fini, configurandosi, quindi, come adeguamento delle stesse;
- le opere da realizzare sono sostanzialmente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) i movimenti di materia per l'ampliamento della vasca principale già esistente e la creazione di una vasca di prima pioggia con dismissione del pozzo disperdente in acqua profonda salata, siano ridotti al minimo necessario;
- 2) l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 3) siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale compatibili con quelle del bosco vicino, da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro del lotto interessato al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere e di salvaguardare e incrementare il patrimonio botanico - vegetazione autoctono, soprattutto in considerazione del fatto che gli interventi ricadono in un contesto sostanzialmente rurale;
- 4) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione nelle immediate vicinanze delle aree d'intervento;
- 5) l'eventuale recinzione dell'area d'intervento sia realizzata attraverso il ripristino e/o il mantenimento degli esistenti muretti a secco;
- 6) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per l'ampliamento della vasca principale già esistente e la creazione di una vasca di prima pioggia con dismissione del pozzo disperdente in acqua profonda salata, nella zona localizzata a sud dell'abitato di Ortelle, nell'area annessa di un bosco.



Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Ortelle dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Ortelle del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati, nonché del provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

## LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Ortelle (LE), relativamente agli interventi previsti nelle aree localizzate a nord di Ortelle e in prossimità dell'abitato di Vignacastri, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI RILASCIARE al Comune di Ortelle (LE), relativamente ai lavori da eseguire per l'ampliamento della

vasca principale già esistente e la creazione di una vasca di prima pioggia con dismissione del pozzo disperdente in acqua profonda salata, nella zona localizzata a sud dell'abitato di Ortelle, il provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nei termini riportati in narrativa;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---